

Ambito Territoriale Ottimale “NA2”

ENTE D’AMBITO “Napoli 2”
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI.

Legge Regionale n. 14/2016

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ’
ORGANIZZATA ED ASSEGNATI ALL’EDA NA2

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Principi

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Enti beneficiari

Art. 5 Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

Art. 6 Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimenti di assegnazione

Art. 7 Individuazione del Concessionario e Composizione della Commissione

Art. 8 Obblighi del Concessionario

Art. 9 Durata

Art.10 Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

Art.11 Controlli

Art.12 Potere sanzionatorio

Art.13 Revoca

Art.14 Rinvio

ART.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile dell'Ente d'Ambito NA2 e non utilizzati per fini istituzionali.
2. L'Ente d'Ambito NA2, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione a fini sociali e occupazionali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Ente d'Ambito.

ART. 2 - Principi

1. Il Ente d'Ambito per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, trasparenza e di parità di trattamento tra privati nel rapportarsi ad esso.
2. L'Ente d'Ambito promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come risposta di rilancio e di riscatto del territorio rispetto alle "aggressioni" perpetrate dalla criminalità organizzata.
3. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione, dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente e non utilizzati, per fini istituzionali ai Soggetti beneficiari, previa stipula di apposita convenzione.

ART. 3- Elenco dei beni disponibili

1. I beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia, sono inseriti in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale del Ente d'Ambito NA2 (<https://edarifiutina2.it/>).
2. Il Responsabile del Procedimento, in osservanza delle modalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, cura la tenuta dell'elenco dei beni confiscati ed il suo costante aggiornamento, con l'indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione attuale di ciascuno dei beni iscritti

ART. 4- Enti beneficiari

I beni di cui all'art. 3, che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice antimafia. Nello specifico: a comunità, anche giovanili, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.226, e successive modifiche ed integrazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali ai sensi della Direttiva P.C.M. 09/11/2012, pubblicata sulla G.U del 01/02/2013, che manifestano il proprio interesse.

ART.5 – Concessione in uso dei beni a terzi- Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi agli enti di cui al precedente art. 4 con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Ente, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art.6.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Direttore Generale dell'Ente, che sarà stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

2. I beni sono concessi in uso, per la durata prevista, a titolo gratuito.

ART. 6 – Concessione in uso dei beni a terzi – Criteri e procedimenti di assegnazione

1. La scelta del Concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica, curata dal Direttore Generale dell'Ente su direttiva del Consiglio d'Ambito che ne fissa i criteri, modalità e i relativi punteggi.

2. Il Direttore Generale dell'Ente dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi il bene iscritto nell'elenco di cui all'art.3 comma 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene stesso.

3. L'Avviso pubblico deve essere pubblicato nella sezione "Avvisi" del sito dell'Ente d'Ambito, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 7 – Individuazione del Concessionario e Composizione della Commissione

1. La verifica del possesso dei requisiti specifici previsti dal bando e dichiarati dal concorrente, sulla base della documentazione presentata, oltre che la valutazione della proposta di utilizzo del bene avverrà tramite apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dell'EdA NA2, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

ART. 8 - Obblighi del Concessionario

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'utilizzo del bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- b) stipulare, in favore del Ente d'Ambito, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, provocato dall'uso dell'immobile imputabile al concessionario;
- c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- f) mantenere inalterata la destinazione e lo stato dei luoghi del bene concesso;
- g) trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- h) esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Ente d'Ambito NA2 in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato ad organizzazione criminale ed acquisito al patrimonio indisponibile del Ente d'Ambito NA2";
- i) inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Ente d'Ambito NA2;
- j) restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, restando comunque il concessionario obbligato verso il Ente d'Ambito al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

ART. 9 - Durata

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 3 (tre) ed è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato.
2. La concessione può essere rinnovata dal Direttore Generale, previa motivata deliberazione della Consiglio d'Ambito dell'Ente in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
3. La richiesta di rinnovo, da indirizzarsi al Ente d'Ambito NA2 almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.

ART. 10 – Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 11 - Controlli

1. E' rimesso al Responsabile del Procedimento, ed al Responsabile dell'Area Tecnica dell'EdA, il controllo sul possesso dei requisiti del concessionario necessari per detenere il bene, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e delle norme del presente regolamento.

2. Il medesimo Responsabile verifica annualmente la permanenza a canco del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento. A tale scopo il Responsabile del Procedimento può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio ed alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti, e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.

ART. 12-Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della vigenti leggi in materia, la concessione;
- c) qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 10 o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza.

3. La decadenza viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile del Procedimento e viene comunicata al Direttore Generale per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta al Consiglio d'Ambito dell'Ente.

ART. 13-Revoca della concessione

1. La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento della criminalità organizzata.

2 La revoca viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile del Procedimento e viene comunicata al Dirigente del Servizio Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta al Consiglio d'Ambito dell'Ente.

ART. 14 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.